

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta - Presidente

Dott. DE STEFANO Franco - Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco - Consigliere

Dott. VALLE Cristiano - Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 5914 del ruolo generale dell'anno 2017, proposto da:

(OMISSIS) S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del rappresentante per procura (OMISSIS), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avvocato (OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS));

- ricorrente -

nei confronti di:

(OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS));

(OMISSIS) S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore;

- intimati -

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Monza n. 2307/2016, pubblicata in data 19 agosto 2016;

udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 29 settembre 2020 dal consigliere Dott. Augusto Tatangelo.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) ha proposto opposizione avverso una cartella di pagamento ed un preavviso di iscrizione ipotecaria notificatigli dal locale agente della riscossione ((OMISSIS) S.p.A., poi divenuta (OMISSIS) S.p.A.) per il recupero di un credito di titolarita' di (OMISSIS) S.p.A.

derivante dalla revoca di un contributo pubblico in conto interessi. Ha chiesto l'annullamento della revoca del contributo, nonché la dichiarazione di nullità della cartella di pagamento e del preavviso di iscrizione ipotecaria.

La domanda è stata qualificata dal Tribunale di Monza come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'articolo 615 c.p.c., comma 1, nella parte in cui aveva ad oggetto la contestazione della legittimità della revoca del contributo e la conseguente sussistenza della pretesa creditoria (ed è stata, per tale aspetto, rigettata). È stata invece qualificata come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'articolo 617 c.p.c., comma 1, nella parte in cui aveva ad oggetto la contestazione della regolare notificazione della cartella di pagamento: per tale ultimo profilo è stata accolta, con conseguente dichiarazione di nullità della cartella di pagamento e del preavviso di iscrizione ipotecaria. Contro la decisione sulla domanda qualificata come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'articolo 617 c.p.c., comma 1, ricorre (OMISSIS) S.p.A., sulla base di cinque motivi.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli articoli 375 e 380 bis.1 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denuncia "in relazione al capo di motivazione della sentenza sub 1): violazione di legge - Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 77 - articolo 617 c.p.c.; omessa declaratoria di inammissibilità per tardività dell'opposizione avversaria integrante opposizione agli atti esecutivi".

Il motivo è fondato.

1.1 Va premesso che deve ritenersi coperta da giudicato interno la qualificazione in termini di opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'articolo 617 c.p.c., comma 1, della domanda con cui era stata contestata la regolarità degli atti della riscossione e, in particolare, del preavviso di iscrizione ipotecaria. Tale qualificazione è stata infatti espressamente affermata dal tribunale, sulla base di ampia motivazione, e non è oggetto di censura.

1.2 Orbene, dalla sentenza impugnata si evince che il preavviso di iscrizione ipotecaria venne notificato in data 5 marzo 2015, mentre l'opposizione venne notificata solo in data 30 aprile 2015.

1.3 Il tribunale ha ritenuto tempestiva l'opposizione affermando che il termine per la sua proposizione avrebbe potuto decorrere solo dalla data del successivo pignoramento (di fatto mai avvenuto), sulla base di una interpretazione letterale dell'articolo 617 c.p.c..

Tale decisione non è però conforme al costante orientamento di questa Corte secondo cui l'opposizione agli atti esecutivi va proposta nei venti giorni dalla conoscenza del successivo atto che presupponga quello che si assume viziato e il quale, quindi, comporti la conoscenza, anche di fatto, dell'atto precedente (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11597 del 13/05/2010, Rv. 612973 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 16529 del 28/09/2012, Rv. 623757 - 01).

Poiché l'iscrizione ipotecaria presuppone la avvenuta notifica della cartella di pagamento (e a tale notifica in essa si fa anche riferimento), gli eventuali vizi di notifica della cartella di pagamento avrebbero dovuto essere fatti valere entro venti giorni dalla notificazione del successivo atto della riscossione oggetto di contestazione, e cioè, nel caso di specie, entro venti giorni dalla notificazione del preavviso di iscrizione ipotecaria, sulla cui regolarità non erano insorte contestazioni (si veda, in particolare, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7051 del 09/05/2012, Rv. 622630 - 01, che riguarda - come

fatto presente dalla ricorrente - una ipotesi analoga a quella in esame, ed in cui si afferma espressamente che con l'iscrizione ipotecaria il debitore acquisisce la conoscenza legale o di fatto della notifica della cartella e, quindi, l'eventuale omessa notifica della cartella come vizio della procedura di riscossione va fatta valere nei venti giorni dalla comunicazione di iscrizione ipotecaria).

Cio', come si e' visto, non e' avvenuto.

In base alla corretta interpretazione dell'articolo 617 c.p.c., l'opposizione proposta per far valere l'irregolarita' della notificazione della cartella di pagamento (anche ai fini della contestazione del diritto ad iscrivere ipoteca) avrebbe, di conseguenza, dovuto essere ritenuta tardiva.

La decisione impugnata, che l'ha invece ritenuta tempestiva, va sul punto cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversia puo' essere decisa nel merito, trattandosi di una opposizione agli atti esecutivi proposta tardivamente e, come tale, inammissibile.

2. Con il secondo motivo si denuncia "in relazione al capo di motivazione della sentenza sub 2): violazione di legge Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26 - Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, lettera e) - articolo 2700 c.c. - articolo 162 c.p.c.". Con il terzo motivo si denuncia "in relazione al capo di motivazione della sentenza sub 3) con riferimento alla notificazione della cartella di pagamento e in via subordinata all'applicazione dell'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo dell'atto; violazione di legge articolo 156 c.p.c.".

Con il quarto motivo si denuncia "in relazione al capo di dispositivo di sentenza sub a) di declaratoria di nullita' del preavviso di iscrizione di ipoteca: con riferimento alle eccezioni della scrivente difesa relativamente alla circostanza di quiescenza avversaria alle pretese azionate nella comunicazione preventiva in oggetto diverse da quella di titolarita' di (OMISSIS) e di carenza di giurisdizione Decreto Legislativo n. 546 del 1992, ex articolo 2-19 in favore del Giudice Tributario - in relazione al carico tributario, incompetenza per materia del Giudice adito in favore del Giudice di Pace - in relazione alle contravvenzioni cds - e in favore del Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro - in relazione al carico Inps; omessa motivazione. violazione di legge articoli 163-164 c.c.; Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articoli 2-19 - articoli 409 c.p.c. e ss.; L. n. 689 del 1981 - L. n. 150 del 2011 - articolo 7 c.p.c.".

Con il quinto motivo si denuncia "in relazione al capo di motivazione della sentenza sub 4) con riferimento alla condanna dell'Agente di Riscossione alla refusione delle spese di lite; violazione di legge articolo 91".

I motivi di ricorso in esame restano assorbiti in conseguenza dell'accoglimento del primo motivo, con decisione nel merito della controversia.

3. E' accolto il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri.

La sentenza impugnata e' cassata e, decidendo nel merito, l'opposizione agli atti esecutivi proposta da (OMISSIS) e' dichiarata inammissibile.

Per le spese del giudizio si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:

- accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi proposta da (OMISSIS);
- condanna (OMISSIS) a pagare in favore della società ricorrente le spese del giudizio, liquidandole in complessivi Euro 7.254,00 nonché spese generali ed accessori di legge, per il giudizio di primo grado, ed in complessivi Euro 5.600,00 per il giudizio di legittimità, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge.